

(N. 1547)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1956

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e successive integrazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Per il finanziamento della riforma fondiaria nel comprensorio Silano-Jonico, furono stanziati, con l'articolo 25 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 15 miliardi da erogare in sei esercizi finanziari, dal 1949-50 al 1954-55, nella previsione che tale somma sarebbe stata sufficiente per l'attuazione della legge entro il suddetto periodo di tempo.

Pertanto fu pure limitata allo stesso sessennio l'efficacia di alcune disposizioni della citata legge recanti modifiche della organizzazione e del funzionamento dell'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con legge 31 dicem-

bre 1947, n. 1629; modifiche suggerite dalla opportunità di rendere più spedita l'azione dell'Ente, in relazione ai nuovi compiti affidatigli.

Senonchè le originarie previsioni si dimostrarono in seguito inadeguate, per cui la dotazione di lire 15 miliardi fu integrata col prelevamento di una quota dal fondo di 280 miliardi, di cui all'articolo 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

La integrazione venne attuata in applicazione del combinato disposto del citato articolo 24 e dall'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, che pone a carico della Cassa per il

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mezzogiorno le spese di trasformazione dei territori espropriati nell'Italia meridionale, insulare e nel Fucino.

In conseguenza anche per l'Opera Sila, come per gli altri Enti e Sezioni di riforma fondiaria, il finanziamento è stato protratto per tutto il decennio 1950-1960.

Ciò comportava la necessità di prorogare per lo stesso termine anche le accennate modificazioni strutturali dell'Opera Sila, dipendenti, come si è detto, dai nuovi compiti affidati all'Ente con la legge n. 230 del 1950, che erano limitate al periodo di sei anni, scaduto il 19 maggio 1956.

Il Governo non aveva assunto iniziative a tal fine perchè era già stata presentata al Senato della Repubblica la proposta dell'onorevole Salomone, intesa appunto a provvedere all'esigenza suddetta, prorogando l'efficacia di quelle disposizioni della legge « Sila » che adattavano l'organizzazione dell'Ente al compito della riforma fondiaria.

Ma, poichè la proposta parlamentare non ha potuto ancora essere approvata, ed è nel frattempo decorso il termine di validità delle

suddette disposizioni, si è determinata una condizione di straordinaria necessità ed urgenza, tale da giustificare l'emanazione di un decreto-legge.

Altra urgente necessità, cui occorre provvedere, è quella di prorogare la speciale esenzione dall'imposta di bollo prevista a favore degli enti di riforma fondiaria dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

Benchè detta esenzione sia fondata su evidenti motivi di interesse sociale ed amministrativo, essa non è stata sottratta alla soppressione generale disposta dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, per tutte le esenzioni dall'imposta di bollo con effetto dalla scadenza del quinto anno dalla data in cui hanno avuto inizio.

Perciò gli Enti e Sezioni speciali dovrebbero corrispondere dal 26 maggio 1956 la normale imposta, il cui onere, molto rilevante per il gran numero di atti che vi sarebbero assoggettati, determinerebbe una sensibile e quanto mai inopportuna decurtazione dei fondi destinati alla attuazione delle alte finalità sociali della riforma fondiaria.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga di alcune disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e successive integrazioni.

ALLEGATO.

*Decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1956, n. 149.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;  
visti gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230;  
visto l'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e l'articolo unico della legge 5 dicembre 1955, n. 1226;

ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare le precitate disposizioni;

sentito il Consiglio dei ministri;

sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per il bilancio.

DECRETA :

## Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dal 20 maggio 1956 sono prorogate sino all'entrata in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli organi degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

## Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 47 del decreto legislativo 25 giugno 1953, n. 492, non si applicano all'esenzione dall'imposta di bollo, di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 ed all'articolo unico della legge 5 dicembre 1955, n. 1226.

## Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1956.

GRONCHI

SEGNÍ - COLOMBO  
ANDREOTTI - ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.